



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

Deliberazione n. 33 Reg.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175: APPROVAZIONE.
----------------	---

L'anno **duemilaventuno** addì **13** del mese di **dicembre** alle ore 17:00, convocato come avvisi scritti in data 03.12.2021 prot. n. 10687, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Domenico Giorgi, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima ed unica convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

Num. D'ord.	Cognome e Nome	Carica	Presente Assente
1	BARTOLO Bruno	Sindaco	SI
2	GRASSO Domenico	Consigliere	SI
3	Cosmo Francesco	Consigliere	SI
4	MOSCATELLO Mario	Consigliere	SI
5	PELLE Sebastiano	Consigliere	SI
6	SCALIA Angela Stefania	Consigliere	NO
7	GIORGI Domenico	Consigliere	SI
8	GIAMPAOLO Domenico	Consigliere	NO
9	PANETTA Patrizia	Consigliere	NO
10	SILVAGGIO Giuseppe Antonio Rocco	Consigliere	SI
11	BRUGNANO Giuseppe	Consigliere	NO
12	ZOCOLA Benedetto	Consigliere	NO
13	MICELOTTA Alberto	Consigliere	NO

PRESENTI : N. 7

ASSENTI : N. 6

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 6 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati al Comune e su n.12 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

- il Segretario generale, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ;
- il Segretario generale, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ;

per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n. 6 Consiglieri .
Assenti : n. 6 (Consiglieri : Scalia Stefania Angela, Giampaolo Domenico, Panetta Patrizia, Brugnano Giuseppe, Zoccola benedetto e Micelotta Alberto). Assume la presidenza il consigliere Giorgi Domenico

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Luca e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTA la mancata trasmissione, a seguito di pec dell'Ente del 26 novembre c.a., dei dati relativi alla quota di partecipazione detenuta dal Comune di San Luca al 31/12/2020 da parte della partecipata "Locride Ambiente SpA" e tenuto conto che il dato preso in considerazione dall'Ente nella presente deliberazione si riferisce agli atti del Consiglio Comunale per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria, parere per come riportato in allegato al presente atto;

ACQUISITO sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria parere per come riportato in allegato al presente atto;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

Presenti : n. 7 (sette)

Favorevoli : n. 6 (sei)

contrari : ==;

astenuti : 1 (uno) (Consigliere Silvaggio Giuseppe Antonio Rocco) ,

DELIBERA

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2020 delle società in cui il Comune di San Luca detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di dare atto che il Comune di San Luca, alla data del 31.12.20 detiene partecipazioni nelle società di seguito indicate :


Denominazione società	% di capitale sociale detenuto dal Comune	Tipologia di partecipazione
Asmenet Calabria SCARL	0,38%	diretta
Locride Ambiente Spa	0,479%	diretta

5. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate al punto 3 del presente dispositivo;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

=====


Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la **regolarità tecnica**, ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo Colarco



Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto riguarda la **regolarità contabile, e la copertura finanziaria** ha espresso **parere FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Vincenzo Colarco



Allegato

COMUNE DI SAN LUCA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA
* * * * *

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

Relazione tecnica

Dati relativi all'anno 2020

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione” delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società “in house” (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente specificando che Il Comune di San Luca non possiede partecipazioni indirette.

Partecipazione dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE
Asmenet Calabria SCARL	02729450797	%0,38	Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 – Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018
Locride Ambiente SpA	02091520805	0,479%	Mantenimento senza interventi

3.1 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si rappresentano di seguito le schede di dettaglio.

Scheda di dettaglio**DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA****NOME DEL CAMPO**

Codice Fiscale / Partita Iva	02729450797
Denominazione	Asmenet Calabria SCARL
Anno di costituzione della società	29/07/2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La Società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Stato	Italia
Provincia	Catanzaro
Comune	Lamezia Terme
CAP *	88046
Indirizzo *	Via G. Pinna, 29
Telefono *	0968412104
FAX *	
Email / pec*	asmenetcalabria@asmepec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO

Attività 1	Codice Ateco: 702299 - La società realizza Centri di servizi territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	/
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	/
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	06
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 (Amministratore unico)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 6000,00 annui
Numero dei componenti dell'organo di controllo	01
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	6.000,00 euro annui

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	20.159	6.560	1.471	34.992,00	1.013,00	8.065,00	4.926,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	436.144	416.383	396.689	381.824	403.571
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.112	13.201	92.335	7.311	3.393
di cui contributi in conto esercizio	/	/	/	/	/

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,38%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	/
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	/

⁽¹⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<p>La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di e-government, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali.</p> <p>I servizi forniti, tutti ricompresi nella quota servizi base, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06) • Assistenza Informatica (da remoto) • Firma digitale avanzata • Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) • Caselle di Posta Elettronica Istituzionale • Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012 • Sistema informativo territoriale (WebGis) • Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali • Fatturazione Elettronica • Registrazione dominio "gov.it" • Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale • Autocertificazioni online • Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05); • Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁴⁾	no
Esito della ricognizione	Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 ex Legge n, 145/2018 (legge di bilancio 2019)

⁽⁴⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽⁵⁾ Compilare il campo se per "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁶⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Scheda di dettaglio

Si specifica che i dati sotto riportati si riferiscono alla deliberazione del Consiglio Comunale per la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, vista la mancata trasmissione da parte della partecipata "Locride Ambiente SpA" a seguito di richiesta pec dell'Ente del 26 novembre c.a. dei dati relativi alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di San Luca al 31/12/2020.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Codice Fiscale	02386040790
Denominazione	Locride Ambiente S.p.a.
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Altra forma giuridica	/
Stato della società	La Società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	/
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	/

⁽¹⁾ Compilare il campo "Anno di inizio della procedura" solo se nel campo "Stato della società" è stato selezionato un elemento diverso da "La società è attiva".

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell'applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**NOME DEL CAMPO**

Stato	Italia
Provincia	Reggio Calabria
Comune	Siderno
CAP *	89048
Indirizzo *	Corso della Repubblica, 60
Telefono *	
FAX *	
Email *	info@pec.locrideambientespa.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO

Attività 1	Codice ateco 38: ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house	/
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	/
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	/
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	/
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	/
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	/
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	/
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	/
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	/

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero dipendenti al 31.12.2019	171
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente del Consiglio di Amministrazione: €30.000,00 annui lordi; Vice Presidente/Amministratore delegato: € 40.000,00 annui lordi; Consiglieri: gettone di presenza € 750,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	20.000,00 euro annui oltre le indennità chilometriche

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	20.267	24.863	25.222,00	18.978,00	13.341,00	74.795,00

ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI O DISTRETTI TECNOLOGICI

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.863.739	8.535.066	6.531.280,00	3.737.798,00
A5) Altri Ricavi e Proventi di cui Contributi in conto esercizio	789.118 /	29.598 /	330.053 /	170.411 /

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	0,479%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	/
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	/
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	/

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.


(7) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	/
Descrizione dell'attività	/
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI



Dott.ssa Cinzia Nava
 Dottore Commercialista
 Revisore dei Conti
 C.F. NVACNZ66S56H224J
 P.I. 02236830804
 Via Aspromonte n.31-89127 RC

COMUNE DI SAN LUCA
 (RC)
 Numero protocollo 0010879
 in Arrivo del 09-12-2021

COMUNE DI SAN LUCA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
 L'ORGANO DI REVISIONE
 DOTT.SSA CINZIA NAVA

Verbale n.28/2021 Data 09/12/2021	OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016., N. 175: APPROVAZIONE
--------------------------------------	---

La sottoscritta, Dott.ssa Cinzia Nava, nominata Revisore del Conti del Comune di San Luca (RC), con delibera dell'organo consiliare n. 25 del 11.12.2019;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Luca programmata per giorno 13.12.2021 avente per oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016, N. 175: APPROVAZIONE" e la relazione tecnica allegata, trasmesse con pec del 06/12/2021;

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Visto che la ricognizione effettuata *non prevede* alcun piano di razionalizzazione o alienazione

Attestato che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario dr. Vincenzo Colarco, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e di conseguenza accertata la regolarità tecnica e contabile delle operazioni

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di San Luca all'o.d.g. del 13.12.2021 avente come oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020 EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016., N. 175: APPROVAZIONE" che sembra conforme al disposto normativo e che non impatta direttamente sugli attuali stanziamenti di bilancio

Lì, 09.12.2021

Il Revisore Unico dei Conti

Cinzia Nava

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Avv. Domenico Giorgi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mario Ientile

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal _____ al _____ (Prot. _____)

Data _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Ammendolea Ferdinando

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlgs N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. Mario Ientile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì _____

IL Segretario Generale

